

La tesi dell'ex INPDAP sulla maggiorazione della retribuzione di posizione è infondata, contraddittoria e paradossale. In tre puntate vi spieghiamo perché.

di C. Carlino e V. Continella

3^a puntata

La maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è fissa e continuativa.

Con la prima puntata dell'articolo "**La maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è un tutt'uno con la retribuzione di posizione. La sentenza delle SS.RR. della Corte dei Conti n. 2/2009 costituisce una pietra miliare**", abbiamo evidenziato come la detta maggiorazione (essendo una parte rispetto al tutto - retribuzione di posizione - e non un emolumento a sé stante, "aggiuntivo" e distinto dalla stessa retribuzione di posizione) debba seguire il medesimo trattamento pensionistico (valorizzazione in quota "A") della voce retributiva di cui è quota parte, a prescindere da una sua ipotetica fissità e continuità.

Con la seconda puntata, abbiamo dimostrato come **le funzioni aggiuntive affidate al segretario non siano "straordinarie" ma "normali" e come la maggiorazione ex comma 4 sia certa e non eventuale**, mettendo in luce le contraddizioni dell'illegittima ed incoerente posizione espressa dall'ex INPDAP con la nota operativa n. 11/06 (computabilità in quota "B" della detta maggiorazione).

Con questa terza ed ultima puntata si vuole confutare la tesi espressa dallo stesso Istituto di previdenza (con la citata nota operativa n. 11/06), secondo cui la maggiorazione de qua non possiede i requisiti della fissità e continuità per la valorizzazione nella quota "A" della pensione.

Al riguardo, **la giurisprudenza ampiamente maggioritaria della Corte dei Conti** (Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, sentenze nn. 207/10, 294/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/2012; Sez. Giurisdizionale per il Piemonte, sentenze n. 22/2010, n. 134/2010, n. 188/2010 e n. 84/2011; Sez. Giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 264/11) **asserisce il contrario**.

Infatti, con la citata sentenza n. 56/2012, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, anziché appiattirsi sulle infondate tesi dell'INPDAP (contenute nella nota operativa n. 11/06) afferma (con argomentazioni chiare e convincenti) che, *"la pensione dei **segretari comunali** e provinciali è liquidata secondo le norme concernenti il personale già amministrato dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le quali prevedono che la pensione sia calcolata in base alla cd. retribuzione annua contributiva (che per i **segretari comunali** e provinciali era in origine costituita dagli elementi retributivi indicati dall'art. 17 della l. 05/12/1959, n. 1077), come da ultimo determinata in conformità all'art. 30, comma 2.1 del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, secondo cui "la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa". Ne consegue che la quiescibilità dell'emolumento di cui si discute deve essere valutata esclusivamente in relazione ai requisiti indicati dalla norma testé citata.*

*L'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei **segretari comunali** e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/05/2001, ha definito la struttura della retribuzione dei **segretari comunali** e provinciali, ivi comprendendo la cd. retribuzione di posizione.*

Il successivo art. 41 si occupa di tale componente retributiva, rideterminandone gli importi annui (v. comma 3), la cui misura è collegata "alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare" (v. comma 1).

Il comma 4 del cit. art. 41 prevede peraltro che "gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale".

Con il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei **segretari comunali** e provinciali - accordo n. 2, stipulato il 22.12.2003, sono stati individuati per l'appunto tali condizioni, criteri e parametri di riferimento per definire le maggiorazioni di che trattasi.

Dato per scontato che la maggiorazione della retribuzione di posizione costituisca "remunerazione per l'attività lavorativa", deve ritenersi che essa possieda anche gli ulteriori requisiti della fissità e continuità.

Con riguardo al primo, infatti, va osservato che l'importo della maggiorazione, una volta che sia stato definito dall'ente locale nel rispetto delle indicazioni del CCI, non è variabile nel corso del tempo.

Per quanto concerne la continuità, deve ritenersi che essa si verifichi "in relazione al perdurare della funzione svolta ed equivale non a definitività, ma semplicemente all'attitudine a durare" (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1868 del 2001 e, in senso conforme, sul significato del termine con riguardo alla tematica in esame, Corte dei Conti, Sezione terza centrale di appello, n. 255 del 19/09/2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nessun rilievo pertanto va conferito alla possibilità che, nel corso del tempo, le condizioni in base alle quali la maggiorazione è stata concessa possano cessare, con conseguente perdita del diritto da parte dell'interessato".

Dello stesso avviso è la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte (sentenze n. 22/2010, n. 134/2010, n. 188/2010 e n. 84/2011), secondo cui la maggiorazione *de qua* è "senz'altro caratterizzata da fissità e continuità, sebbene parametrata alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri generali prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge" e non può essere considerata "di carattere né contingente né occasionale né variabile".

L'affermazione, poi, dell'ex INPDAP (contenuta nella citata nota operativa n. 11/06), secondo cui le somme di cui al comma 5 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001 (valutate in quota A della pensione) sono connesse "allo svolgimento delle mansioni principali", mentre le "le indennità di cui al comma 4 art. 41 del C.C.N.L. del 16.5.2001 sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie e aggiuntive", è infondata per due ragioni:

- a) tra le funzioni conferite al segretario direttamente dalla legge e quelle assegnate dallo statuto e dai regolamenti locali, o, sulla base di questi, conferite dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, non può operarsi (se non arbitrariamente) la detta distinzione propugnata dall'ex INPDAP, in quanto entrambe rientrano (come evidenziato nella seconda puntata dell'articolo) nei **normali compiti istituzionali** dello stesso segretario;
- b) perché il c.d. "galleggiamento" (ex comma 5 dell'art. 41 CCNL) ha scopi esclusivamente perequativi, mirando ad incrementare l'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario per allinearla a quella "stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa".

Alla luce di quanto sopra, è auspicabile che l'INPS (Gestione ex INPDAP) revochi la nota operativa n. 11/06, allineandosi alla sentenza n. 2/09 delle SS.RR. della Corte dei Conti, le quali, sia pure incidentalmente, hanno espresso in maniera chiara ed inequivocabile il loro punto di vista (computabilità in quota "A" della maggiorazione *de qua*), recepito dalle Sezioni Centrali d'Appello Prima e Seconda e dalla prevalente giurisprudenza delle Corti territoriali, con le pronunce richiamate nella prima puntata del presente articolo.

Sul punto, si è ormai consolidato un indirizzo giurisprudenziale conforme alla citata decisione delle SS.RR.; e la produzione giurisprudenziale, soprattutto nel caso in cui l'interpretazione si venga a consolidare in indirizzi ben precisi e costanti, diventa "condizionante" o, per meglio dire, "indicativa" di comportamenti e di possibili soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Si può quindi affermare che l'ordinamento giuridico italiano è quello che risulta dai Codici e dalle varie leggi, ma, almeno in parte, anche quello che risulta dalle sentenze della magistratura e quindi dalla giurisprudenza.

Vengono citate a tal proposito, come pietre miliari, le sentenze n. 95 del 1976 e n. 34 del 1977 della Corte costituzionale, secondo le quali *“le norme vivono nell’ordinamento nel contenuto risultante dall’applicazione fattane dal giudice”*.